

MORRI  
ROSSETTI

# Tax Weekly Roundup

Venerdì 19 aprile 2024

Nr. 16/2024

## TAX WEEKLY ROUNDUP

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti.

1. *Investimenti industria 4.0: l'interconnessione nel 2023 e 2024 salva i vecchi investimenti*
2. *Piattaforma informatica in arrivo per le comunicazioni sul bonus investimenti 4.0*
3. *Rimborsi IVA: accordo di reciprocità retroattivo tra Italia e Regno Unito*
4. *Immobili occupati esenti dall'IMU anche prima del 2023*
5. *Trasporto mediante trenino su gomma: IVA al 10%*
6. *Cessione opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri irrilevante ai fini IVA*
7. *Cessione totalitaria di partecipazioni non è cessione d'azienda*

### **Investimenti industria 4.0: l'interconnessione nel 2023 e 2024 salva i vecchi investimenti**

L'Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 16 aprile 2024 ha chiarito che è possibile utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti di imposta industria 4.0 per investimenti interconnessi nel 2023 o nel 2024, che sono stati effettuati nel 2022 e nel 2021.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in merito allo stallo delle compensazioni dei crediti su investimenti industria 4.0 generato dall'articolo 6 del DL n. 39/2024. La norma, in vigore dal 30 marzo 2024, ha introdotto la necessità di presentare una comunicazione quale condizione di fruibilità dei crediti di imposta derivanti da investimenti 4.0. Tale obbligo comunicativo riguarda sia gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 sia quelli realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024, nonché quelli effettuati nel 2023 con riferimento ai quali i crediti d'imposta maturati non sono stati ancora fruiti.

Con la Risoluzione 19/E/2024 l'Agenzia delle Entrate ha disposto una sospensione delle compensazioni in F24 per il codice tributo 6936 (investimenti4.0), con anno di riferimento 2023 o 2024.

Con la FAQ del 16 aprile 2024 è stato chiarito che è possibile continuare a utilizzare il codice tributo "6936" per fruire del credito d'imposta maturato in relazione a beni acquistati fino al 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024, indicando l'anno in cui è iniziato l'investimento.

### **Piattaforma informatica in arrivo per le comunicazioni sul bonus investimenti 4.0**

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato il 17 aprile 2024, in risposta all'interrogazione parlamentare n. 3-01145 posta alla Camera in relazione all'art. 6 del DL n. 39/2024, che la prossima settimana sarà emanato il DM riguardante i nuovi obblighi di comunicazione introdotti per fruire del bonus investimenti 4.0 relativo al 2023 e 2024.

L'articolo 6 del DL n. 39/2024 ha disposto che, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, nonché la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, oltre ad una comunicazione da inviare alla conclusione degli investimenti.

Il Ministro ha quindi annunciato che tale decreto detterà le regole per adempiere all'obbligo di legge, anche nelle more dell'apertura di una piattaforma informatica creata *ad hoc* per la gestione delle comunicazioni.

### **Rimborsi IVA: accordo di reciprocità retroattivo tra Italia e Regno Unito**

Con la firma dell'accordo di reciprocità il Regno Unito e l'Italia assumono un impegno reciproco a facilitare i rimborsi dell'IVA per le imprese ammissibili con sede nei due Paesi.



Prima della sottoscrizione dell'accordo, le imprese britanniche che richiedevano il rimborso dell'IVA in Italia dovevano affrontare procedure complesse, poiché non esisteva il diritto di richiedere il rimborso a causa della mancanza di reciprocità tra Italia e Regno Unito. Ora, con l'accordo di reciprocità in vigore, le imprese del Regno Unito possono presentare le loro richieste di rimborso dell'IVA seguendo una procedura prevista.

L'annuncio, inizialmente comunicato dall'HMRC tramite il *Chartered Institute of taxation* (CIOT), sottolinea l'applicazione retroattiva dell'accordo, estendendone i benefici ai sinistri risalenti all'inizio del 2021. L'attuazione pratica dell'aspetto retroattivo resta soggetta a ulteriori chiarimenti.

Gli uffici fiscali italiani sono in attesa di istruzioni operative riguardanti protocolli e meccanismi specifici per l'elaborazione delle richieste di rimborso IVA dopo la scadenza legale. La notizia dissipa finalmente i dubbi sorti tra gli operatori del settore in ordine alla possibilità di accedere alle previsioni di cui all'articolo 38-ter del DPR n. 633/1972, ossia al c.d. rimborso diretto.

### **Immobili occupati esenti dall'IMU anche prima del 2023**

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60, depositata il 18 aprile 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, del DLgs n. 23/2011, nella parte in cui non prevede l'esenzione l'Imu per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

A tal proposito, si deve ricordare che l'attuale disciplina dell'IMU, con l'articolo 1, comma 759, lett. g-bis), della Legge n. 160/2019, contempla espressamente l'esenzione dell'immobile occupato abusivamente. Tale disposizione, introdotta dall'art. 1 comma 81 della L. 197/2022, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Per gli anni precedenti, mancando una norma di esenzione ad hoc, la giurisprudenza ha assunto posizioni ondivaghe.

Tuttavia, la stessa Suprema Corte, ritenendo costituzionalmente illegittimo l'assoggettamento a IMU per un immobile occupato abusivamente,

aveva sollevato la questione di legittimità davanti alla Consulta per violazione degli articoli 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, della Costituzione e 1 del protocollo addizionale Cedu, per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata, in quanto per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente verrebbe a mancare il presupposto dell'imposta, ossia l'effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.

Secondo la Corte costituzionale, è innegabile che nelle ipotesi in cui un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario il quale si sia anche occupato di denunciare tempestivamente l'accaduto in sede penale, difetti, in relazione all'immobile occupato abusivamente, la capacità contributiva in capo a chi abbia subito impotente l'occupazione, cosicché «si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza».

La pronuncia della Consulta ha effetti rilevanti. Anzitutto, nei giudizi ancora in corso relativi all'assoggettamento a IMU per gli immobili occupati dovrà essere applicata la disciplina che risulta dalla decisione della Corte Costituzionale: il giudice tributario dovrà riconoscere l'esenzione per l'immobile occupato, in presenza dei requisiti sopra richiamati. Inoltre, la sentenza legittima le istanze di rimborso dei contribuenti che abbiano versato l'IMU in quanto proprietari (o titolari di diritti reali) di immobili occupati e non sgomberati (pur in presenza di una denuncia).

### **Trasporto mediante trenino su gomma: IVA al 10%**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 16 aprile 2024, n. 93, ha chiarito che l'attività di trasporto urbano di persone tramite trenini che circolano su gomma, per finalità turistico/ricreative è soggetta all'aliquota IVA ridotta del 10%.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, le prestazioni in questione possono beneficiare dell'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-

novies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, poiché esse rientrano nel trasporto urbano di persone, mediante l'impiego di veicoli diversi da quelli "adibiti al servizio di taxi".

Sono rispettati i requisiti previsti dall'art. 36-bis del DL n. 50/2022, tali per cui la disposizione agevolativa è riferita alle prestazioni aventi a oggetto il servizio di trasporto di persone, mentre sono esclusi tutti gli ulteriori servizi diversi da quelli configurabili come "accessori". Viene, tra l'altro, specificato che è ininfluente, ai fini in esame, la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto, che può essere anche di tipo turistico-ricreativa.

### **Cessione opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri irrilevante ai fini IVA**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 16 aprile 2024, n. 94, ha chiarito che la cessione di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, non sono rilevanti ai fini IVA.

Nel caso esaminato una società ha ceduto a un Comune, a titolo gratuito, un lotto edificabile da destinare a uffici pubblici in base a una convenzione stipulata per l'attuazione di un Piano Particolareggiato.

L'art. 51 della L. 342/2000 prevede che "Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione".

In altri termini, tale norma esclude dal campo di applicazione dell'IVA "le cessioni effettuate a titolo gratuito a favore dei Comuni dalle imprese a cui lo stesso ente ha rilasciato delle concessioni edilizie, alla duplice condizione che dette cessioni abbiano ad oggetto aree ed opere di urbanizzazione e siano effettuate a scomputo di contributi di

urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione".

Nel caso di specie, la citata disposizione è stata considerata applicabile, in quanto la cessione del lotto e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rappresentano il contributo di urbanizzazione versato in natura dal concessionario nell'ambito di un rapporto tributario con il Comune.

### **Cessione totalitaria di partecipazioni non è cessione d'azienda**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10243, depositata il 16 aprile 2024, ha statuito che l'articolo 20 del DPR n. 131/1986, ove esclude la possibilità di riqualificare l'atto portato alla registrazione sulla base di elementi extra testuali o di atti collegati, impedisce anche di riqualificare in cessione d'azienda l'atto che realizza la cessione totalitaria di partecipazioni, in quanto tale operazione ermeneutica "travalica gli elementi desumibili dall'atto medesimo", fondandosi "su una visione di insieme formata dall'esame di elementi extra testuali e di altri atti collegati a quello assoggettato a tassazione".

In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che non è condivisibile l'affermazione dell'Ufficio, secondo cui la riqualificazione della cessione totalitaria di partecipazioni in cessione d'azienda non implicherebbe un riferimento a elementi estrinseci all'atto portato alla registrazione, in quanto dalle due operazioni emergerebbero risultati identici.

Secondo i giudici, invece, il diverso oggetto del trasferimento (costituito, in un caso, dalla partecipazione sociale e, nell'altro, dall'azienda, quale compendio di beni organizzato per l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 2555 c.c.), nonché la diversa disciplina cui sono sottoposti sono sufficienti a denotare la giuridica non assimilabilità, ex articolo 20, della cessione aziendale a quella della partecipazione sociale, per quanto totalitaria.

\* \* \*

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

**Davide Attilio Rossetti** - *Responsabile Dip. Tax Advisory*  
(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

**Roberta De Pirro** - *Responsabile del Centro Studi*  
(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

— Seguici su **LinkedIn** —



MORRI  
ROSSETTI



Morri Rossetti  
Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano  
[MorriRossetti.it](http://MorriRossetti.it)